

(N. 909)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 21 gennaio 1955 (V. Stampato N. 1371)

d'iniziativa dei Deputati FOLCHI, FORESI, MACRELLI, DEGLI OCCHI, CHIARAMELLO, DUGONI, MATTEUCCI, CORBI, SELVAGGI, MICHELINI, SEDATI, BARBIERI, SANGALLI, DEL BO, LARUSSA, CERAVOLO, MANCINI Giacomo, DI LEO, SPADOLA, SANZO, BUFFONE, GIGLIA, PETRUCCI, MAROTTA, VOLPE, ROMUALDI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 GENNAIO 1955

Modifica all'articolo 3 della legge 3 novembre 1954, n. 1042,
relativa al «Fondo di soccorso invernale».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 3 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, è sostituito dal seguente:

« A favore del Fondo nazionale di soccorso invernale è istituito un diritto di prelievo sulle scommesse alle corse di cavalli e levrieri,

nella misura del due per cento dell'importo delle scommesse stesse, al lordo del diritto erariale ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

*Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.*